



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
**AREA RISCHI INDUSTRIALI**

Lettera Circolare

Prot. n. DCPST/A4/RS/200

**Roma, 17 gennaio 2007**

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile      LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Salvaguardia Ambientale  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

Al Ministero dell'Interno  
- Gabinetto del Ministro      - SEDE  
- Dipartimento P.S.  
Ufficio per gli Affari della Polizia  
Amministrativa e Sociale      - SEDE

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G.E.R.M.  
Via Molise, 2      - 00187 ROMA

Al Ministero dei Trasporti  
Direzione Generale per le Infrastrutture della  
Navigazione Marittima e Interna  
Viale dell'Arte, 18      - 00144 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile  
Via Ulpiano, 13      - 00193 ROMA

Alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo  
Alle Questure      - LORO SEDI

A tutte le Regioni per il tramite delle  
Prefetture – U.T.G. Capoluoghi di Regione

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
- LORO SEDI

Al Commissario dello Stato nella Regione Sicilia  
Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda  
Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia  
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta  
Al Commissario del Governo per la Provincia di  
Al Commissario del Governo per la Provincia di

PALERMO  
CAGLIARI  
TRIESTE  
AOSTA  
BOLZANO  
TRENTO

**OGGETTO: D.Lgs.334/99 e s.m.i.- Notifica e procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza di nuovi stabilimenti o di modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio.**



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
**AREA RISCHI INDUSTRIALI**

In considerazione delle integrazioni e modifiche al D.Lgs.334/99 apportate dal D.Lgs.238/05 – ed, in particolare, l'abrogazione dei comma 3 e 4 dell'art.9 del D.Lgs.334/99 relativi alla possibilità dei gestori di ricorrere alla perizia giurata - nonché delle esigenze di uniformità ed efficacia dell'azione amministrativa di competenza in materia di rischi di incidenti rilevanti, si rende opportuna una attenta rilettura di quanto disposto dalla vigente normativa con particolare riguardo alle procedure ed alla tempistica per la presentazione e la valutazione della notifica e dei rapporti di sicurezza di nuovi stabilimenti o di modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio.

## **1. Notifica (art.6 del D.Lgs.334/99 modificato ed integrato dall'art.3 del D.Lgs.238/05)**

Nel richiamare l'attenzione sui casi in cui la notifica deve essere aggiornata, si evidenzia come la stessa vada trasmessa, unitamente alle informazioni di cui all'allegato V, a tutti i soggetti destinatari *centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi* (cfr. art.6, comma 1, lettera a) e che *il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso (.), previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio dell'attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica (.)* (cfr.art. 6, comma 6-bis).

Strettamente correlato al sopra richiamato art.6, l'art.9 stabilisce che *chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'art.8, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'art.21, comma 3; a tal fine deve far pervenire all'autorità di cui all'art.21, comma 1 un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità.*

Nell'evidenziare la rilevanza del rilascio del nulla-osta di fattibilità ai fini del procedimento autorizzativo di nuovi stabilimenti a rischio o di modifiche di stabilimenti esistenti con aggravio del preesistente livello di rischio, si rappresenta l'opportunità che, in tali casi, la presentazione della notifica possa avvenire nei termini stabiliti, ma solo a seguito del positivo esame del rapporto preliminare di sicurezza presentato dal gestore al Comitato di cui all'art.19 del D.Lgs.334/99, ai sensi dell'art.21, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

## **2. Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza (art.21 del D.Lgs.334/99 modificato ed integrato dall'art.12 del D.Lgs.238/05)**

### **2.a Nulla-osta di fattibilità (NOF)**

Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, così come stabilito dall'art.21, comma 3, del D.Lgs.334/99.



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

## AREA RISCHI INDUSTRIALI

Si sottolinea come la richiamata abrogazione dei comma 3 e 4 dell'art.9 comporti, a tutela delle legittime esigenze dei gestori, un rigoroso rispetto dei termini fissati dalla norma per l'esame istruttorio che - si evidenzia - riguardano anche l'acquisizione di eventuali informazioni supplementari ed *i sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenute nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento* (cfr.D.Lgs.334/99, art.21, comma 5-bis).

In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art.8, comma 4, si ricorda, altresì, il contenuto dell'art.28, comma 3, concernente la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della verifica di completezza e conformità degli aspetti redazionali.

Oltre ai sopra richiamati aspetti relativi alla tempistica procedurale, si raccomanda una particolare attenzione nella formulazione di eventuali condizioni al nulla-osta stesso che, come è evidente, non possono rimandare l'esame di aspetti fondamentali del progetto proposto alla successiva fase relativa al progetto particolareggiato.

Si osserva, inoltre, anche al fine di non incorrere in eventuali possibili contenziosi, che il rilascio del nulla-osta di fattibilità vada sempre tenuto in considerazione nel caso in cui venga richiesto il certificato di prevenzione incendi per una attività da realizzare in prossimità del costruendo stabilimento a rischio.

### **2.b Parere tecnico conclusivo (PTC)**

Il più volte citato art.9 stabilisce che *prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta all'autorità di cui all'art.21, comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.*

Ai sensi dell'art.21, comma 3, *a seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato.*

Spetta al Comitato esprimere *il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi e ispezioni.*

*Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è previsto il divieto di inizio attività.*

Si ricorda che il parere tecnico conclusivo (PTC), così come tutti gli atti adottati dal Comitato durante la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza devono essere trasmessi, oltre che al gestore, a tutti i destinatari individuati al comma 4 dell'art.21.

In attesa di una specifica disciplina relativa al raccordo tra procedimenti di diverse amministrazioni afferenti lo stesso stabilimento, si richiamano, in particolare, le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in materia di valutazione di impatto ambientale, per rappresentare l'opportunità che, nel corso dell'istruttoria possano



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

## AREA RISCHI INDUSTRIALI

essere fornite notizie circa l'ottemperanza, da parte del gestore che presenta un progetto di modifica, di quanto stabilito dall'art.10, comma 1, lettera c), concernente l'obbligo di comunicazione all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.

Risulta evidente come, nel caso di realizzazione di nuovi stabilimenti o di modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio, il legislatore abbia inteso distinguere due fasi procedurali - una da avviarsi preliminarmente alla costruzione, nella quale, tra l'altro, devono essere individuate eventuali esigenze di integrazione alla documentazione presentata, ed una da avviarsi prima dell'inizio dell'attività - al fine di sviluppare temporalmente le necessarie valutazioni e di consentire i necessari approfondimenti.

Tuttavia, mentre sono individuati i tempi relativi all'esame ed alla valutazione della documentazione tecnica da parte dell'autorità preposta, non appaiono strettamente definiti i tempi per la presentazione del rapporto preliminare di sicurezza e, in particolare, del rapporto definitivo di sicurezza.

In considerazione della complessità dei procedimenti in argomento, si invitano codeste Direzioni a porre la massima attenzione al fine di verificare che i dati dei rapporti preliminari di sicurezza risultino congruenti a quanto riportato nelle notifiche e che la consistenza della realizzazione per la quale è stato rilasciato il nulla-osta di fattibilità, nonché le eventuali condizioni formulate all'atto del rilascio stesso, vengano rispettate e recepite nel rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato.

Analoga cura dovrà essere posta nelle qualità e nella completezza delle comunicazioni a tutti i soggetti interessati.

Si ritiene, altresì, opportuno effettuare una ricognizione dei nulla osta di fattibilità rilasciati ai sensi del citato art.21, anche con riferimento alla data di vigenza del D.Lgs.238/05, e, in ragione del tempo trascorso senza aver ricevuto il progetto particolareggiato di sicurezza, a richiedere ai gestori informazioni sullo stato di realizzazione dell'attività e sulle altre eventuali autorizzazioni rilasciate o in itinere.

Ciò agevolerà lo svolgimento della fase conclusiva e, nel caso in cui venga attuato l'art.72 del D.Lgs.112/98, un più puntuale passaggio di consegne all'autorità che verrà incaricata dalle regioni di subentrare ai Comitati nella valutazione dei rapporti di sicurezza.

Si confida nell'attuazione di quanto indicato e si rimane in attesa di conoscere gli esiti dell'attività ricognitiva.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Dott.ssa Anna M. D'ASCENZO)